

prot. n. 827



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione VIII

Via Forno, 8 - 00192 - Roma

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 marzo 2011 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei dott.ri Antonio Leggio, Andrea Annesi e Caterina Piselli, della Divisione VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, presente altresì, la Regione Calabria in persona della dott.ssa Ersilia Amatruda, presente inoltre Italia Lavoro in persona della dott.ssa Gaia Salera, si è tenuta una riunione

TRA

SIELTE SpA rappresentata dal dr. Giovanni Meli, dott. Antonio Di Micco e Dott.ssa Antonella Mambro;

E

FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, FISTEL nazionali rispettivamente in persona dei dott.ri Stefano Lombardo, Barbara Pettine, Guglielmo Gambardella, Afonso Coppola, unitamente alle strutture territoriali ed alle RSU.

Premesso che:

- SIELTE SPA, relativamente alle unità produttive di Bari, Foggia, Massafra, Oristano, Cosenza, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Crotone, Campo Felice Roccella (PA), al fine di ridurre l'impatto traumatico derivante dalla chiusura delle citate unità ha attuato un piano di gestione delle eccedenze sostenuto, dapprima, da un periodo di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività per tutto il 2009 e, successivamente, è stata concesso lo strumento eccezionale della CIG in deroga, autorizzata sino al 31/12/2010, per non compromettere l'efficacia degli strumenti in atto;
- l'Azienda, in data 10/09/2010, ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 24 l. 223/91, per complessive 150 unità lavorative come di seguito distribuite:
 - sede di Bari: n. 49 unità lavorative;
 - sede di Foggia: n. 20 unità lavorative;
 - sede di Massafra: n. 14 unità lavorative;
 - sede di Oristano: n. 8 unità lavorative;
 - sede di Cosenza: n. 46 unità lavorative;
 - sede di Lamezia Terme: n. 6 unità lavorative;
 - sede di Vibo Valentia: n. 3 unità lavorative;
 - sede di Crotone: n. 2 unità lavorative;
 - sede di Campo Felice Roccella: n. 2 unità lavorative
- in data 20/10/2010 si è esaurita la fase sindacale della suddetta procedura di mobilità senza che si pervenisse ad un accordo;
- conseguentemente alla trasmissione del mancato accordo, il Ministero aveva provveduto a convocare le Parti per il giorno 24 novembre 2010 per l'espletamento della fase amministrativa;

- all'esito della citata riunione, le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione in merito alla situazione aziendale e alle motivazioni alla base della comunicazione di apertura della procedura di mobilità, avevano convenuto di rinviare il confronto alla data del 16 dicembre 2010 per la conclusione della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- all'esito dell'incontro suddetto, le Parti sottoscrivevano verbale di esperita procedura senza essere addivenute ad un accordo;
- conseguentemente la società provvedeva a risolvere il rapporto di lavoro per le 150 unità lavorative in esubero presso i cantieri già chiusi sopra citati;
- successivamente su sollecitazione delle OO.SS., azienda e OO.SS. si sono nuovamente confrontate al fine di approfondire ulteriormente le opportunità di utilizzo di strumenti idonei a rivedere i licenziamenti già intimati in forza della procedura di mobilità conclusa senza accordo;
- pertanto, le Parti avendo individuato risorse e strumenti utili a gestire in modo non traumatico le eccedenze occupazionali hanno richiesto al Ministero di essere convocate per esaminare la possibilità di sostenere detto percorso attraverso un ulteriore periodo di integrazione salariale e venivano convocate per la data odierna;
- nel corso della presente riunione le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, hanno rappresentato di aver già gestito l'esubero nel corso dell'anno di deroga, terminato il 31.12.2010, riducendolo da un numero di 181 unità lavorative a un numero di 148 unità lavorative;
- le Parti hanno altresì ritenuto di richiedere la proroga del trattamento di deroga, scaduto il 31.12.2010, dichiarando che, non essendo utilizzabili altri strumenti previsti dalla legislazione ordinaria, costituisce l'unico strumento possibile per completare il processo di gestione degli esuberanti in atto;

VISTA

La legge del 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 ha previsto che nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 comma 138 della legge 191/2009 possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO

il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e in particolare il co. 8, dell'art. 19 che stabilisce la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

CONSIDERATA

la possibilità di erogare il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva, secondo i criteri e le modalità stabilite con l'accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009 ulteriormente confermato;

CONSIDERATO PERTANTO

che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito che può essere a carico del FSE-POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE-POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. SIELTE SPA, ai sensi dell'art. 1, co. 30 legge 220/2010, chiederà la concessione della proroga del trattamento di CIG in deroga, scaduto il 31.12.2010, per la durata di mesi 6, a decorrere dal 1 gennaio 2011, quale periodo ultimativo ritenuto necessario per il completamento del piano di gestione delle residue eccedenze occupazionali;
2. il trattamento viene richiesto per n. 148 unità lavorative come di seguito distribuite:

UNITA' PRODUTTIVE	ENTITA' NUMERICA
Bari	48
Foggia	20
Massafra	14
Oristano	07
Cosenza	46
Lamezia T.	06
Vibo Valentia	03
Crotone	02
Campofelice di Roccella (PA)	02
TOTALE	148

3. I lavoratori verranno sospesi a zero ore ed essendo cessata ogni attività presso i suddetti cantieri non verranno applicati meccanismi di rotazione;
4. L'azienda richiederà il pagamento diretto con anticipazione da parte dell'INPS, secondo quanto stabilito all'art. 7 -ter, comma 3, D.L. 5/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009 così come modificato dall'art. 1 co. 31 della legge 220/2010.
5. L'azienda, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti giorni dalla stipula del presente accordo, si impegna a presentare istanza di CIG in deroga corredata degli elenchi nominativi dei lavoratori destinatari del trattamento atteso che, in mancanza dei predetti elenchi, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione non potrà avviare l'iter per la predisposizione del decreto interministeriale per l'autorizzazione del trattamento in deroga.
6. L'azienda, nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della presentazione dell'istanza alla competente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, si impegna, altresì, a trasmettere i medesimi elenchi nominativi, possibilmente con i relativi recapiti, alle Regioni Puglia, Calabria Sardegna e Sicilia al fine di consentire alle stesse di poter tempestivamente individuare i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale per programmare le attività di propria competenza;
7. In relazione all'esigenza di acquisire tutti gli elementi istruttori in tempi utili per assicurare il tempestivo svolgimento del procedimento di concessione della CIG in deroga, il Ministero provvede ad inviare immediatamente copia del presente verbale alle Regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, assenti alla riunione odierna, per l'acquisizione della dichiarazione di assenso all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, in armonia con le scadenze temporali degli adempimenti istruttori di cui ai punti precedenti.
8. Nel corso del periodo di intervento della CIG in deroga, le Parti concordano di attivare azioni finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al completamento delle residue eccedenze, attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:
 - Con riferimento alla procedura di mobilità, conclusa con mancato accordo del 16.12.2010, la società dichiara di impegnarsi a revocare i licenziamenti già intimati relativamente a quei lavoratori che accetteranno le condizioni della CIG in deroga; le Parti concordano che la

procedura di mobilità venga utilizzata nel rispetto dei seguenti criteri concordati alternativi a quelli di cui all'art. 5 della legge 223/91:

- potranno essere collocati in mobilità fino ad un massimo di 30 unità lavorative;
 - saranno comunque collocati in mobilità i lavoratori che già posseggono i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia o che li maturino nel corso o al termine del periodo di cigs in deroga o di mobilità;
 - saranno, altresì collocati in mobilità i lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità previa sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 1965 e ss. cc, 2113 cc e 411 e 412 cpc.
 - Il termine per la collocazione in mobilità dei lavoratori di cui al presente punto 7 è procrastinato, ex art. 8- 4° co- legge 236/93, al 30.06.2011.
- azioni finalizzate a favorire, la riqualificazione/formazione mirata alla ricollocazione del personale sospeso in Cigs in deroga presso altre Aziende dello stesso e di diverso settore, operanti nel territorio. Tale opportunità è collegata alla disponibilità delle competenti Istituzioni Locali a realizzare percorsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati al reimpiego dei lavoratori, sulla scorta degli eventuali fabbisogni presenti sul territorio. A tal fine SIELTE SpA potrà fornire agli Enti competenti il proprio ausilio nella predisposizione dei percorsi formativi, in termine di know-how e consulenze tecniche, anche con la collaborazione di ITALIA LAVORO per le attività di monitoraggio e selezione; detta collaborazione è subordinata all'eventuale inserimento degli esuberanti in appositi programmi da parte delle regioni coinvolte;
- azioni finalizzate al reimpiego del personale in CIGS in deroga con opportunità di trasferimento presso le sedi Sielte, ove dovessero crearsi le condizioni di bisogno occupazionale e di specifiche professionalità. Al fine del riassorbimento del personale eccedente si conviene, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., la possibilità di assegnazione a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte;
- outsourcing;
9. Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, al fine del costante aggiornamento della spesa:
- acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIG in deroga,
 - effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con la Società.
10. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (MOD.DID-COD. SR105).
11. Le parti effettueranno incontri di verifica, su richiesta, in sede territoriale, sull'andamento della CIG in deroga e sull'evoluzione della situazione aziendale.

La Regione Calabria si riserva di inviare il proprio impegno ad erogare la propria quota parte di sostegno al reddito in favore dei lavoratori della SIELTE SPA che operano presso le unità produttive site sul territorio regionale secondo quanto previsto nell'accordo tra Governo Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009 ed ulteriormente confermato.


Il presente accordo si intenderà pienamente efficace successivamente all'acquisizione delle comunicazioni con cui le Regioni Puglia, Sardegna Sicilia, assenti alla riunione odierna, manifesteranno il proprio impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito dei dipendenti della SIELTE SPA.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti concordano che la procedura di mobilità avviata, ex art. 4 L. 223/91, il 10.09.2010 per n. 150 lavoratori ed esaurita IL 16.12.2010 con mancato




accordo, è da intendersi conclusa con accordo secondo i criteri convenuti tra le Parti e, pertanto, si ritiene superato il mancato accordo del 16.12.2010, le Parti, altresì, si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 1 c. 30 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).
Letto, confermato, sottoscritto.


Per il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali




PER ITALIA LAVORO



Per la SIELTE



p. OO.SS.



P. RSU

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS. :

qualora al termine del periodo di CIG permanessero situazioni di eccedenze non risolte, le OO.SS. si riservano di mettere in atto tutte le iniziative necessarie a dare soluzione alle problematiche occupazionali riguardanti i lavoratori interessati al presente accordo.

